



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1983

Modifica alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di esenzione dall'imposta municipale propria
(IMU)

18/12/2022 - 05:26

Indice

1. DDL S. 1983 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1983	4

1. DDL S. 1983 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1983
XVIII Legislatura

Modifica alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di esenzione dall'imposta municipale propria (IMU)

Iter

18 gennaio 2021: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1983

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Laura Garavini](#) ([IV-PSI](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **19 ottobre 2020**; annunciato nella seduta n. 267 del 21 ottobre 2020.

Classificazione TESEO

ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI , ICI

Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alla [6ª Commissione permanente \(Finanze e tesoro\)](#) in sede redigente il 18 gennaio 2021. Annuncio nella seduta n. 293 del 19 gennaio 2021.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 3ª (Aff. esteri), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro), 14ª (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1983

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1983

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **GARAVINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 2020

Modifica alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di esenzione dall'imposta municipale propria (IMU)

Onorevoli Senatori. - Per gli italiani all'estero la casa in Italia rappresenta un forte legame con la propria terra d'origine. Sono frequenti i casi di connazionali emigrati che pur risiedendo all'estero hanno preferito investire i loro risparmi in Italia, scegliendo di vivere in affitto nei luoghi di residenza. Mantenendo la loro abitazione in Italia, questi connazionali generano un virtuoso ritorno economico per i loro comuni di origine e per il nostro Paese tutto.

Per tali motivi, sia culturali che economici, questo legame va preservato con cura. Un'imposizione fiscale troppo elevata sugli immobili degli italiani all'estero potrebbe invece portarli a interrompere questo rapporto, vendendo l'abitazione in Italia e interrompendo un circuito di risorse finanziarie e produttive.

Il presente disegno di legge intende quindi agevolare gli italiani all'estero possessori di un immobile in Italia, non locato né in comodato d'uso, sanando una disparità di trattamento, circa il pagamento delle imposte sull'abitazione posseduta in Italia, creatasi presso le comunità italiane all'estero con la legge di bilancio per il 2020, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

La suddetta legge di bilancio abolisce a partire dal 2020 la vecchia normativa istitutiva della IUC (imposta unica comunale, di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) e introduce la nuova IMU. Di conseguenza l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata esclusivamente dalle norme contenute nella legge stessa.

La nuova normativa - tra le previste esenzioni e riduzioni - non contempla il rinnovo dell'esenzione dall'IMU dei pensionati italiani residenti all'estero. Al contrario, introduce esplicitamente, al comma 780, l'abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 2020 dell'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevedeva l'equiparazione ad abitazione principale degli immobili posseduti in Italia dai pensionati italiani residenti all'estero.

L'abrogazione dell'esenzione dal pagamento dell'IMU per i cittadini italiani iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), in vigore dal 2015, ha interessato le nostre collettività emigrate con gravi conseguenze di natura economica ed umana. Si tratta di migliaia di cittadini italiani pensionati iscritti all'AIRE i quali non hanno capito i motivi per cui tale agevolazione oramai acquisita da cinque anni sia stata improvvisamente revocata.

Proprio a tal proposito, è importante evidenziare che la cancellazione della suddetta esenzione non è dovuta a motivi finanziari ma al fatto che la Commissione europea aveva inviato all'Italia nel gennaio del 2019 una lettera di costituzione in mora per aver applicato un trattamento preferenziale in materia di imposte sulle tasse comunali (in questo caso proprio l'IMU) sulle abitazioni ubicate in Italia di proprietà di pensionati italiani residenti nell'Unione europea (UE).

Secondo la Commissione europea, l'Italia non ha applicato correttamente il diritto dell'UE, perché tale trattamento agevolativo avrebbe dovuto applicarsi - ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea - a tutti i pensionati residenti nell'UE proprietari di immobili in Italia a prescindere dalla cittadinanza e non quindi ai soli pensionati italiani come invece previsto dalla normativa ora abolita.

Il presente disegno di legge, quindi, ha il merito di ripristinare l'esenzione dall'IMU per i pensionati italiani residenti all'estero accogliendo, allo stesso tempo, i rilievi della Commissione europea ma evitando possibili future procedure di infrazione.

L'obiettivo si ottiene eliminando dalla nuova norma il riferimento alla cittadinanza contenuto nella precedente norma, e cioè l'iscrizione all'AIRE, ma nel contempo delimitando i soggetti aventi diritto tramite la concessione dell'esenzione ai soli titolari di pensione in convenzione con l'Italia - a prescindere dalla cittadinanza - che sono per la maggior parte cittadini italiani emigrati che, in passato, hanno lavorato anche per brevi periodi in Italia e maturato un'anzianità assicurativa in Italia.

Applicando la norma a tutti i pensionati titolari di pensione in convenzione con l'Italia si ripristina un diritto di esenzione dall'IMU da anni oramai acquisito dai pensionati italiani residenti all'estero, e poi revocato dalla legge di bilancio 2020, e si evita il rischio di una possibile procedura di infrazione motivata dal divieto di discriminazione in base alla nazionalità.

Con il presente disegno di legge, quindi, si restituisce un diritto ai connazionali residenti all'estero, senza un onere finanziario impegnativo per lo Stato. In base ai dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze i titolari di pensione italiana (autonoma e in convenzione) residenti all'estero proprietari di immobili in Italia sono circa 35.000, dei quali 31.000 in Europa.

Escludendo dai possibili aventi diritto all'esenzione i titolari di sola pensione italiana residenti all'estero e i pensionati che sono proprietari di abitazioni in Italia locate o date in comodato d'uso, e calcolando inoltre un versamento medio di 500 euro per contribuente, considerato che la stragrande maggioranza delle case degli italiani all'estero sono ubicate in piccoli centri dove le rendite catastali sono basse o molto basse, gli oneri finanziari per l'esenzione prevista dall'emendamento si attestano intorno ai 14 milioni di euro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifica alla legge
27 dicembre 2019, n. 160)*

1. All'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

« *g-bis*) una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti all'estero, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso ».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

